

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. 152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010. - Proposta di variante al Piano attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione di un comparto classificato "UC/ERM" in Loc. Curasci – Comune di Foligno.

Relazione istruttoria

Premessa

Il comune di Foligno con nota n° 0125625 del 03/06/2024 ha trasmesso l'istanza e la documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sulla proposta di variante al Piano attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione di un comparto classificato "UC/ERM" in loc. Curasci – Comune di Foligno.

Descrizione

La proposta di variante al piano attuativo in oggetto, ha lo scopo di dividere l'intera area in due comparti, in modo tale da attuare gli stessi in modo autonomo. I comparti si trovano in località Curasci (Foligno) e sono classificati dal piano come zona UC/ERM (tessuti di espansione locale residenziale a densità media). L'area oggetto di intervento comprende i terreni identificati al N.C.T. del Comune di Foligno fg. n° 188, part. lle 608, 607, 136, così individuati:

COMPARTO 1 (part. lle 608 e 607) di ca. mq 1026,23;

COMPARTO 2 (part. 136) di ca. mq 1724,41, per un totale della St di comparto pari a mq 2750,64. Tale variante non apporta modifiche strutturali al piano vigente, né modifica gli standard urbanistici del piano stesso. Sarà ammessa ogni attività compatibile con il carattere residenziale della zona o per quanto previsto dalle vigenti norme di P.R.G..

Con nota n. 0128909 del 05/06/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS la Proposta di variante al Piano attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione di un comparto classificato "UC/ERM" in loc. Curasci – Comune di Foligno.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:
Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 2.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

ARPA Umbria. Prot. n.0144826 del 20/06/2024 con il quale si comunica che: *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all’attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi”.*

PROVINCIA di Perugia. Prot. n.0148121 del 26/06/2024 con il quale si comunica che: *“In relazione alla nota pervenuta al protocollo provinciale n. 19754 del 06/06/2024, con la quale la Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali ha richiesto agli enti di esprimere valutazioni e pareri riguardo quanto in oggetto, la Provincia di Perugia trasmette, con la presente, il parere di competenza.*

Descrizione della variante

La proposta di variante al piano attuativo in oggetto, approvato con delibera di Giunta Comunale del 18/11/2013 n.398, ha lo scopo di dividere l’intera area in due comparti, in modo tale da attuare gli stessi in modo autonomo. I comparti si trovano in località Curasci (Foligno) e sono classificati dal piano come zona UC/ERM (tessuti di espansione locale residenziale a densità media). L’area oggetto di intervento comprende i terreni identificati al N.C.T. del Comune di Foligno fg. n° 188, part.IIe 608, 607, 136, così individuati: COMPARTO 1 (part.IIe 608 e 607) di ca. mq 1026,23; COMPARTO 2 (part. 136) di ca. mq 1724,41, per un totale della St di comparto pari a mq 2750,64. Tale variante non apporta modifiche strutturali al piano vigente, né modifica gli standard urbanistici del piano stesso. Sarà ammessa ogni attività compatibile con il carattere residenziale della zona o per quanto previsto dalle vigenti norme di P.R.G..

Vincoli presenti nell’area interessata dall’intervento

Dall’analisi della vincolistica e dei sistemi ambientali si evince che l’area d’intervento ricade nei seguenti ambiti:

- *Aree potenzialmente compatibili (AEP - Variante tematica 1 approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 03/02/2009)*
- *Aree di studio (D.P.G.R. 61/98, PTCP art.38, comma 8)*
- *Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico - artt. 32, 33 del PTCP n. 30: Ambiti di compensazione degli elementi di criticità paesaggistica, Sistema montano, Direttive di valorizzazione del paesaggio in conservazione Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile, considerate le caratteristiche della variante proposta e verificata la stessa con i vincoli paesaggistici e ambientali presenti nell’area in oggetto, si ritiene che l’altezza dei fabbricati proposta (9,50 m) non risulti conforme con le direttive dell’Unità di Paesaggio di riferimento, che in tali ambiti tutelano il territorio montano tramite specifici indirizzi di valorizzazione del paesaggio.*

Nell’UdP n.30 le opere che si configurano come segni permanenti devono rispettare i risultati formali delle preesistenze, per cui gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo azioni progettuali che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo dello stato attuale. Pertanto, al fine di limitare l’impatto paesaggistico, si ritiene che il progetto delle nuove residenze debba essere rielaborato in coerenza con le caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti che costituiscono il contesto e che si sviluppano, prevalentemente, su due piani fuori terra (6,00 m)”.

SERVIZIO Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico, Difesa Del Suolo, Sezione difesa e gestione idraulica. Prot.n.0155295 del 03/07/2024. *“Con la presente si comunica che, per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio, non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS come da istruttorie allegate alla presente.*

Sezione geologia

Esaminata la Variante n.1 al Piano attuativo di iniziativa privata approvato con delibera di giunta comunale n.398 del 18/11/2013 sito in Loc. Curasci del Comune di Foligno, finalizzato alla divisione in comparti, nello specifico in due. Tale divisione comporta di attuare in forma autonoma ogni singolo comparto, nel rispetto delle norme presenti nelle N.T.A. senza alterare gli standard edilizi approvati con il piano attuativo. Nella variante in oggetto sono rimasti invariati anche gli interessamenti per gli edifici esistenti, con possibilità di cambio di destinazione d’uso oltre ai fini residenziali ai sensi della L.R. n°11 del 22 febbraio 2005 nonché per la realizzazione di nuovi fabbricati. Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:

- Banche dati geologiche regionali;
- Banca dati della pericolosità sismica locale;
- Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);
- Cartografie PUT.

Vista la "Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica e studio di microzonazione sismica per un piano attuativo di iniziativa privata" redatta nel gennaio 2013 e successiva integrazione dalla Dott.ssa Geol. Paola Baronci;

Considerato che sono stati eseguiti e messi a disposizione dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, gli studi sulle Faglie Attive e Capaci di cui alla Ordinanza n. 119 del 8 settembre 2021 "Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici".

Esaminati gli studi di microzonazione sismica inerenti al Comune di Foligno.

Considerato che le indagini di microzonazione sismica approvate nonché i contenuti del Piano regolatore generale del Comune di Foligno descrive le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche dei territori interessati in quanto hanno tenuto conto di tutti gli studi ed indagini fatte dopo gli eventi sismici del 2016 e delle banche dati geotematiche del Servizio Geologico regionale;

Considerato infine che la documentazione è esaustiva rispetto alla verifica di ottemperanza di cui alla procedura relativa variante in oggetto;

Nel merito degli interventi previsti, dai dati disponibili nelle banche dati regionali sopraelencate, si ritiene che la Variante al PRG Parte Operativa possa essere esclusa dalla procedura di Assoggettabilità a VAS.

Sezione difesa e Gestione idraulica

Con riferimento all'intervento in oggetto, esaminati gli elaborati allegati, si comunica che non sono presenti corsi d'acqua appartenenti al Demanio idrico dello Stato, pertanto non si esprime il parere ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Sezione Pianificazione Dell'Assetto Idraulico.

Con riferimento alla verifica citata in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto la zona oggetto di variante al P.R.G. risulta essere ubicata al di fuori delle aree perimetrate dal vigente P.A.I. dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale.

Si fa presente pertanto che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS".

AFOR Agenzia Regionale Forestale Umbra. Prot. n. 0157945 del 05/07/2024 con il quale si comunica che: "**Premesso che:** - a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";

- con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella personale del Dirigente del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali o suo delegato;

- con Decreto A.U. n°. 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell'Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.

VISTA l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.; È stata analizzata la documentazione presente all'indirizzo fornito nella nota della Regione Umbria avente prot. n. 2024-0128909 del 05/06/2024 e recepita al prot. n. 32881/2024 del 06/06/2024 Il processo di VAS riguarda la variante al Piano attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione di un comparto classificato "UC/ERM" in Loc. Curasci del Comune di Foligno;

Considerato che:

1. L'area di cui all'oggetto È sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale.

2. L'area non è agricola, ma è classificata UC/ERM;

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i.,

Si propone: di non rilasciare il parere, perché non dovuto in quanto che i terreni interessati pur essendo sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale, non sono agricoli e quindi non di nostra competenza. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA,

Comunica: di non rilasciare il parere perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto pur essendo sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale, non sono agricoli e quindi non di nostra competenza. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".

SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.

Prot. n. 0160503 del 09/07/2024 con il quale si comunica che: "Vista la nota regionale prot. n. 128909 del 05.06.2024 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto; Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione consultata sul link di riferimento indicato nella nota di richiesta di parere sopra richiamata.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale".

Parere della Sezione Urbanistica

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda la Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata, situato in Loc. Curasci, nel Comune di Foligno, approvato con Delibera di GC n. 398 del 18.11.2013. La modifica propone la divisione dell'area interessata dal Piano in due comparti distinti denominati "Comparto 1" di superficie pari a mq. 1026,23 e "Comparto 2" pari a mq. 1724,41.

Tale divisione è finalizzata al fine di consentire l'attivazione autonoma di ogni singolo comparto nel rispetto, per quanto dichiarato, degli standard urbanistici e delle norme relativamente a tutta l'area d'intervento. Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, non rileva elementi di criticità della proposta avanzata.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un un piano attuativo di iniziativa privata di un comparto classificato con Z.T.O. UC/ERM sito in loc. Curasci nel comune di Foligno. Catastalmente il lotto di terreno interessato dall'intervento risulta censito alla Particella n. 136 del Foglio n. 188 del N.C.T. del Comune di Foligno. La variante al piano attuativo in oggetto, che è stato a suo tempo approvato con Delibera di giunta comunale n.398 del 18/11/2013, non modifica il progetto e di conseguenza il piano volumetrico dell'area, ma con la presente proposta si intende dividere solamente la stessa area in due comparti.

Tale divisione viene eseguita per far sì che ogni singolo comparto possa attivarsi distintamente e autonomamente, in quanto sono e vengono garantiti gli standard urbanistici per entrambi i comparti Da un punto di vista paesaggistico l'area non è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del DLgs.n.42/2004. Non si ravvisano elementi significativi da segnalare, se non che venga rispettata la morfologia del suolo evitando il più possibile gli scavi e rinterri, e che l'intervento venga inserito correttamente con riguardo all'abitato esistente e da un punto di vista del contesto paesaggistico e naturalistico circostante".

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la Variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla Variante;
- il variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla Variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla **Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023** e monitorare in particolare l'obiettivo n. 22 relativo alla promozione e valorizzazione del paesaggio e l'obiettivo n. 15 relativo al consumo di suolo.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006; Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che la variante nonostante comporti consumo di suolo sia già previsto che di nuova previsione in un ambito caratterizzato di forte naturalità dei luoghi e paesaggisticamente rilevante, non è necessario che la proposta di Variante, sia sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Si dovranno osservare, nelle successive fasi progettuali, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti naturalistici/Paesaggistici

- Secondo quanto previsto dalle caratteristiche dell'Unità di Paesaggio n.30, le opere che si configurano come segni permanenti devono rispettare i risultati formali delle preesistenze, per cui gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo azioni progettuali che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo dello stato attuale. Pertanto, al fine di limitare l'impatto paesaggistico, si ritiene che il progetto delle nuove residenze debba essere rielaborato in coerenza con le caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti che costituiscono il contesto e che si sviluppino, prevalentemente, su due piani fuori terra.

- Dovrà essere rispettata la morfologia del suolo evitando il più possibile gli scavi e rinterri, e l'intervento dovrà essere inserito correttamente con riguardo all'abitato esistente e da un punto di vista del contesto paesaggistico e naturalistico circostante.

L'istruttore Graziano Caponi